



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, all'udienza del 10.12.2018 ha pronunciato, ex artt. 429 c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al numero 4641/2013 R.G.

tra

VIGLIOTTA DIANA nata il **29.07.1974** rappresentata e difesa dall'Avv.to Michele De Florio, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Caserta, Via Caduti sul Lavoro n.24

opponente

contro

I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia Luca Cuzzupoli Itala DeBenedictis, tutti per procura generale alle liti a rogito notaio Castellini di Roma rep n. 77778 del 23.12.2011 ed elettivamente domiciliato in Caserta, Via Arena località San Benedetto

opposto

avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il verbale unico di accertamento n.20 00000293403, notificato in data 27.10.2012, a mezzo del quale l'Inps, provvedeva all'iscrizione dell'opponente quale imprenditore agricolo professionale I.A.P. per il periodo dal 01.01.2007 al 30.06.2012, intimandole il pagamento della complessiva somma pari ad euro 11.989,00 a titolo di contributi fissi per il periodo de quo.

Deduceva, la prescrizione quinquennale dei crediti; nel merito, contestava la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione ai sensi dell'art.1 del D.lgs 99/2014 deducendo che l'opponente, avente diploma magistrale, svolge attività di insegnamento sebbene non di ruolo; che i fondi vengono lavorati da personale assunto controllato dal di lei marito, e, che, l'opponente, solo raramente svolge tale attività, tale che i redditi sono modesti e non superano il 50% del reddito globale. Concludeva come in atti.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l'INPS contestando in fatto ed in diritto l'avverso assunto, richiamando a fondamento il verbale ispettivo. Concludeva come in atti.

Il Tribunale osserva.

Preliminarmente, alcuna prescrizione è maturata atteso che il verbale ispettivo da cui scaturisce la pretesa azionata dall'Inps è stato notificato in data 27.10.2012- come affermato in ricorso- ed è relativo ai contributi dovuti dall'opponente negli anni dal 2007 al 2012; dunque, la pretesa contributiva è stata già circoscritta tenendo conto del termine di prescrizione quinquennale.

Nel merito, l'opposizione è infondata.

E' noto che l'art.1 co.1 del D.lgs 99/2004 definisce imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Dunque, nel caso di specie, dal verbale ispettivo, emerge che i funzionari dell'INPS hanno ritenuto la sussistenza dei presupposti per iscrivere l'opponente alla gestione quale imprenditore agricolo professionale sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla stessa.

La Vigliotta, dichiarava, infatti: di essere titolare dell'omonima azienda agricola e di condurre in affitto complessivamente circa Ha 3.50 di terreni agricoli ubicati in agro di San Marco Evangelista e Maddaloni, coltivando, mediamente, circa "Ha a patate e circa Ha 1.50 a tabacco"; di occuparsi della gestione amministrativa dell'azienda, di tenere i contatti con il consulente, di assumere e licenziare personale al quale impartisce le direttive sul lavoro da svolgere; che la maggior parte dei lavori meccanici e manuali veniva svolta dal marito Aurora Matteo, dipendente di un'azienda meccanica; di possedere un trattore gommato, un aratro, una fresa, un diserbante, uno spandiconcime; di percepire premi AGEA e di prelevare gasolio agricolo; di essere socia della cooperativa San Sebastiano di Marigliano dove conferisce le patate prodotte, invece il tabacco essiccato in serre viene conferito alla ditta PRO-Tab (cfr. verbale in atti).

Ebbene, come rilevato anche dagli ispettori, emerge chiaramente che la Vigliotta è in possesso della "capacità professionale", intesa come conoscenze e competenze professionali, svolgendo

attività agricola autonoma sin dall'anno 2002, gestendo l'azienda, come risulta, peraltro, confermato anche dalla circostanza che la stessa figura come datore di lavoro agricolo assuntore di manodopera.

Sussistono, altresì, gli altri due requisiti previsti dalla disposizione atteso che l'opponente ha dichiarato di occuparsi della gestione amministrativa dell'azienda, di tenere i contatti con il consulente, di assumere e licenziare personale al quale impartisce le direttive sul lavoro da svolgere, dunque, di svolgere tale attività lavorativa in modo prevalente, nonché è emerso che da tale attività la stessa ricava il 50 % del proprio reddito non avendo, peraltro, offerto alcuna prova di svolgere altra attività lavorativa retribuita.

Deve, infatti, evidenziarsi che, a fronte degli elementi probatori risultanti dal verbale ispettivo, l'opponente nulla ha provato, non offrendo, a sostegno del proprio assunto alcuna prova documentale ed articolando una prova per testi (capi 1 e 2 del ricorso) generica ed inammissibile anche perché avente ad oggetto circostanze di fatto da provarsi documentalmente.

Pertanto, il ricorso va rigettato, dichiarando dovuta la pretesa di cui al verbale ispettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza a carico dell'opponente e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta il ricorso;
- Condanna l'opponente alla refusione in favore dell'Inps delle spese di lite che liquida in complessivi euro 969,00 di cui euro 126,00 a titolo di spese, oltre Iva e cpa, come per legge, se dovute.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere addì 10.12.2018

Il giudice del Lavoro
(dott.ssa Nunzia Tesone)